

## Rapporti tra la definizione legislativa di bosco e previsioni degli strumenti urbanistici locali

Data di pubblicazione: 17/06/2015

Si segnala la sentenza della Cassazione Penale, n. 19533 del 2015.

All'attenzione della Terza Sezione penale è stata posta la questione di diritto relativa ai rapporti tra la definizione di bosco data dalle leggi nazionali e regionali e le eventuali contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici locali.

A riguardo i Giudici si sono così espressi:

*“La definizione legislativa di "bosco" «si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, lett. g, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.*

*I limiti di applicabilità all'applicazione del vincolo, previsti in via del tutto eccezionale dall'art. 142, comma 2, d.lgs. 42 del 2004, dimostrano "a contrariis" che, una volta accertata la natura boschiva di un'area, esso produce effetti indipendentemente da eventuali diverse definizioni ad essa date dagli strumenti urbanistici comunali e comporta l'ineludibile obbligo di presentare all'amministrazione competente il progetto degli interventi che si intendano intraprendere affinché l'area non venga distrutta o vi siano introdotte modificazioni che possano recar pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (art. 146, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42 del 2004)”.*

Nel caso di specie all'imputato, nella sua qualità di tecnico del comune era stato contestato il reato di cui all'art. 181 del D. Lgs. 42/2004 *“per avere eseguito in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fuori dei casi previsti dall'articolo 149 del D. Lg.vo medesimo, in assenza della prescritta autorizzazione e/o in difformità di essa, lavori e opere su un bene paesaggistico (area bosco) con interventi (discarica rifiuti) tali da introdurre una significativa modificazione che ne recava pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, così da alterare in modo permanente e significativo il contesto ambientale circostante. (...)”.*

L'imputato aveva contestato la natura “boschiva” dell'area perché classificata dallo strumento urbanistico del Comune come “area ad attrezzature” all'interno del perimetro del centro abitato.

La Cassazione Penale, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, ha invece ritenuto che il fatto che il PRG del comune classificasse la zona come “area attrezzature”<sup>1</sup> ricompresa all'interno del perimetro del centro abitato non valesse ad escluderne la natura boschiva (e dunque la sussistenza del vincolo) se, come nel caso di specie, sussistevano i requisiti di fatto per classificarla tale.

---

<sup>1</sup> Nel caso di specie l'area in oggetto era stata classificata nel Piano Strutturale del Comune come Sottozona F”

Non è stato data rilevanza al fatto che l'area fosse compresa all'interno del perimetro del centro abitato poiché tale circostanza legittima l'esclusione del vincolo nei soli casi tassativamente ed eccezionalmente previsti dal già citato art. 142, comma 2, D. lgs. 42 del 2004, nessuno dei quali ricorreva nel caso di specie e comunque mai nemmeno dedotti nei giudizi di merito.